

Prot: [come da segnatura di protocollo]

Napoli, [come da segnatura di protocollo]

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELL'ALLEGATO 1 "DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1

Visto l'art. 7 dell'allegato 1 "Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione" al Decreto Legislativo del 26 settembre 2024, n. 141(abb. DNC), che:

- vieta l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o lo stabilimento di manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché lo spostamento e la modifica di opere esistenti;
- prevede la preventiva autorizzazione del competente Ufficio doganale;
- condiziona la legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle predette attività;

Vista la nota prot. n. 120315/RU del 31 ottobre 2017 con la quale la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali ha fornito chiarimenti a riguardo dell'organismo Sportello Unico (S.U.A.P. e S.U.E.), riconducibili al dettato dell'art.19 del Decreto Legislativo n. 374/90, ora art. 7 DNC;

Visto il comunicato del 28/11/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in merito alla conferibilità del provvedimento autorizzatorio ex art. 19 del d.lgs. n. 374/90, ora art. 7 DNC, nel procedimento del SUAP;

Considerato opportuno adottare linee guida in ordine alla corretta prassi applicativa dell'art. 7 del DNC al fine di semplificare l'iter amministrativo delle istruttorie e di uniformare gli adempimenti a carico degli operatori operanti sul territorio del Comune di Napoli di competenza di questo Ufficio delle Dogane di Napoli 1;

adotta le presenti linee guida.

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si ritiene in primis opportuno richiamare il testo degli artt. 7 e 101 del DNC:

art. 7 “Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale”.

1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.
2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1.

art. 101 “Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale”.

1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

Detti articoli sostanzialmente ripropongono le disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374 di cui il Decreto Legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 dispone l'abrogazione.

Per quanto riguarda la definizione di **“linea di vigilanza doganale”** e di **“mare territoriale”** si deve fare riferimento agli artt. 2¹ del DNC ed all'art. 2² del Codice della Navigazione.

¹ L'art. 2 del D.Lgs. 141/2024 dispone: **«Linea di vigilanza doganale.**

1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale:
 - a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa;
 - b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
3. ..omissis.. »

² L'art.2. del Codice della navigazione dispone: **«Mare territoriale.**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.»

Pertanto, la competenza doganale nella soggetta materia si estende dalla linea di vigilanza doganale sino alle 12 miglia del mare territoriale; si estende inoltre lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie nei quali la linea di vigilanza doganale segue la linea retta congiungente i punti foranei di apertura della costa.

In corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi acquei dei porti medesimi.

Per la parte più propriamente terrestre, che nella Regione Campania si delinea ad Est della linea di vigilanza doganale, non vi è un concreto ed esatto dato metrico, in quanto la norma stessa si correla all'espressione *“in prossimità della linea di vigilanza doganale”*.

Tale zona, dunque, non è necessariamente coincidente con il demanio marittimo, ma si estende verso l'interno nella zona di vigilanza doganale terrestre³, per una distanza variabile in considerazione dell'incidenza di elementi oggettivi quali: l'osservabilità, la controllabilità e la transitabilità, da accertare mediante idoneo sopralluogo da parte della competente Autorità doganale anche a mezzo di militari della Guardia di Finanza a cui è demandata la vigilanza.

RATIO DELLA NORMA

L'Autorizzazione di cui all'art.7 del DNC si rende necessaria al fine di *realizzare costruzioni ed altre opere di ogni specie, [omissis]*.

Ciò è riconducibile all'esigenza di garantire l'effettuazione anche solo potenziale dei controlli doganali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, a tutela sia degli interessi erariali che di quelli generali della collettività⁴.

³ L'art 18 del D.Lgs. 141/2024 al riguardo dispone: **«Zona di vigilanza doganale terrestre.**

1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:
 - a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;
 - b) per cinque chilometri dal lido del mare.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
 - a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata;
 - b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
 - c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

⁴ V. la nota prot. n. 5790 del 4/05/07 della Direz. Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

In proposito si evidenzia che i valori che vengono presidiati dalla Dogana non sono limitati alla sola tutela dell'interesse fiscale e tributario, in quanto il controllo doganale ha lo scopo di tutelare anche la salute pubblica, la fluidità dei traffici, la stessa integrità della persona, nonché il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in virtù della sua appartenenza alla U.E.⁵.

La valutazione in ordine alla assentibilità di costruzioni ed altre opere in prossimità della linea di vigilanza doganale è estesa anche alla persona del richiedente e/o del legale rappresentante della concessionaria e/o all'affidataria del bene ove l'opera deve sorgere, al fine di accertarne l'idoneità e l'affidabilità, verificando l'esistenza o meno di gravi precedenti in linea finanziaria e doganale, ai sensi della risoluzione n.1862/VIII del 15 luglio 1985 della D.G.D., riconfermata con nota prot.n.1993/I/DGAGP del 7 dicembre 1992 del Dipartimento delle Dogane dell'allora Ministero delle Finanze.

Infatti, la situazione giuridica personale del richiedente/concessionario potrebbe costituire, di per se stessa, un pericolo per gli interessi erariali.

Per questo motivo, anche il conferimento totale o parziale di beni ricadenti nell'ambito territoriale di tutela, se oggetto di concessione, è soggetto a preventiva comunicazione all'Autorità doganale al fine del rilascio di apposito Nulla Osta al trasferimento dei diritti sul bene o sulla concessione.

Relativamente a tale ultima fattispecie, si evidenzia che le novazioni soggettive delle concessioni demaniali marittime sono oggetto di “parere dell'autorità doganale competente” se conseguenti a domanda dell'interessato/i. Infatti, benché gli articoli 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento di Esecuzione impongano una mera autorizzazione dell'Autorità concedente al sub ingresso e non facciano riferimento all'art. 14 del Regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, che prevede il necessario parere dell'Autorità doganale nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio, esigenze di coerenza sistematica e di tutela degli interessi erariali fanno propendere per la necessità del previo Nulla Osta doganale. Argomentando diversamente potrebbe infatti verificarsi che il titolare della concessione demaniale consenta il subingresso nella stessa ad altro soggetto «contrabbandiere abituale» - e pertanto noto esclusivamente all'amministrazione doganale -

⁵ Cfr. in part. l'art.117 Cost., nella sua vigente formulazione e v. la nota prot.n. 147038/RU del 9/11/09, della Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti-Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.

senza che quest'ultima possa neppure esprimere parere contrario in sede di autorizzazione al sub ingresso. In altri termini sarebbe assai facile aggirare le finalità preventive e di tutela previste dal Codice della Navigazione, qualora il parere fosse richiesto solo all'atto del rilascio della concessione e non anche in sede di novazione soggettiva della stessa. In senso conforme a quanto qui riportato si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1320 del 20 marzo 2007, che ha testualmente statuito che *“il rilascio della voltura è subordinato al permanere dello stesso aspetto di pubblico interesse... che giustifica costantemente l'attività concessoria di beni demaniali”*, stabilendo quindi una sorta di parallelismo tra il procedimento di rilascio di una nuova concessione e il sub ingresso, a qualsiasi titolo, nella concessione stessa.

Premesso tutto quanto sopra, al fine di coniugare la necessaria completezza degli adempimenti tecnico- amministrativi con la semplificazione degli obblighi da parte degli operatori economici operanti, stabilmente o temporaneamente, nei sopra richiamati sedimi portuali, si indica in appresso la documentazione che dovrà essere prodotta nei seguenti casi:

- Istruttorie per **comunicazioni** (art. 2);
- Istruttorie per **autorizzazioni** (art. 3);
- Istruttorie per **nulla osta** (art. 7).

Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 di procedere a controlli ex ante ed ex post.

Ogni provvedimento autorizzatorio rilasciato da altre amministrazioni senza la preventiva autorizzazione doganale deve intendersi illegittimo, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 141/2024.

ARTICOLO 1

OPERE NON SOGGETTE NÉ A COMUNICAZIONE, NÉ AD AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette né alla comunicazione di cui al successivo art. 2, né al rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al successivo art. 3, esclusivamente le seguenti opere:

- a. tutte le opere non stabilmente ancorate al suolo volte a creare ombreggiamenti amovibili o a delimitare specifiche aree, a condizione che le stesse siano completamente aperte su tutti i lati; il posizionamento di tali opere aperte, sia isolate sia in serie, non deve impedire né limitare l'attività di controllo doganale, in ordine sia alla visibilità, sia alla transitabilità (D.C. Area Gestione Tributi - prot.5790 del 4 maggio 2007).

Si intende per stabilmente "ancorata al suolo" la struttura fissata tramite cemento o bulloni.

- b. gli interventi meramente estetici, quali, ad esempio, rifacimento tetti, lastrici solari;
- c. sostituzione manto stradale, fioriere ed aiuole di altezza non superiore a 1,10 metri, panchine, cordoli, semafori, insegne, piattaforme scoperte, camminamenti e passerelle semplicemente appoggiate al suolo. Il posizionamento di tali opere, sia isolate sia in serie, non deve impedire né limitare l'effettuazione dell'attività di controllo doganale, in ordine sia alla visibilità, sia alla transitabilità;
- d. pali isolati o in serie, la cui distanza non sia di impedimento né di limitazione all'attività di controllo doganale, in ordine sia alla visibilità, sia alla transitabilità;
- e. corpi morti e catenarie fissate sul fondale di specchi acquei, bitte, gavitelli e boe in superficie di piccole dimensioni;
- f. strumenti di lavoro per imbarcazioni purché siano amovibili (con ruote) e di piccole dimensioni;

ARTICOLO 2

OPERE SOGGETTE A PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Non sono soggette ad autorizzazione, bensì a mera comunicazione preventiva, sempre che non ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 1:

- a. le opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, purché non sviluppino volumetria (né in emersione dal suolo, né nel sottosuolo) e non superino 1,10 m di altezza;
- b. le opere non stabilmente ancorate al suolo, volte a creare ombreggiamenti amovibili o a delimitare specifiche aree, chiuse su uno o più lati;
- c. le installazioni di strutture connesse a fiere e manifestazioni promosse da soggetti pubblici **ovvero privati**, anche se prevedono l'installazione di manufatti ed attrezzature ricadenti nell'articolo 3, ove detti manufatti ed installazioni debbano permanere in prossimità della linea di vigilanza doganale per un massimo di sette giorni di calendario;
- d. installazioni per giochi pirotecnici a mare;

Nei summenzionati casi sarà sufficiente una preventiva comunicazione a questo Ufficio - corredata di sintetica relazione descrittiva delle opere - con l'obbligo di **non iniziare le opere prima di dieci giorni solari dalla ricezione della comunicazione**, al fine di consentire valutazioni ed eventuali controlli da parte dell'autorità doganale.

Sono soggette, altresì, alla semplice comunicazione preventiva, di cui al comma precedente, le installazioni di strutture connesse a fiere e manifestazioni **promosse dagli enti locali e/o enti ed istituzioni pubbliche**, anche se prevedono l'installazione di manufatti ed attrezzature ricadenti nell'articolo 3, ove detti manufatti ed installazioni debbano permanere in prossimità della linea doganale per un massimo di 7 (sette) giorni di calendario.

La mancata comunicazione, secondo le suddette modalità, configura la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 101 del DNC.

ARTICOLO 3

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Sono soggette ad autorizzazione le opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, nonché lo spostamento o la modifica di opere esistenti in prossimità della linea di vigilanza doganale, che non ricadono in alcuna delle fattispecie di cui agli articoli 1 e 2.

Si individuano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti opere soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale:

- a. le opere stabilmente ancorate al suolo;
- b. manufatti costruiti su piattaforme o solai incardinati a pali di fondazione che in ogni caso incidano sulla visuale della linea doganale (e/o zone prossime ad essa) ovvero non consentano l'agevole raggiungimento della linea di vigilanza doganale;
- c. piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, pontili fissi o galleggianti, installazioni per sport acquatici;
- g. strutture anche a carattere stagionale o temporanee di durata superiore a 7 giorni di calendario, che sebbene non stabilmente ancorate al suolo possano per le loro caratteristiche rappresentare un ostacolo alla libera visuale ovvero all'agevole raggiungimento della linea di vigilanza doganale;
- d. cabine elettriche, cancelli;
- e. ponteggi di cantiere;
- f. recinzioni realizzate con materiali atti ad occludere la vista;
- g. opere che superano 1,10 m di altezza;
- h. opere che sviluppano volumetria nel sottosuolo, comprese le piscine;
- i. spostamenti e/o traslazione di manufatti già precedentemente autorizzati;

- j. tramezzature oscuranti interne, quando le stesse si oppongano a portici e/o verande;
- k. ogni altra opera diversa da quelle disciplinate negli articoli 1 e 2.

Il richiedente che intenda mutare le caratteristiche ovvero l'ubicazione di manufatti oggetto di precedente autorizzazione dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art.7 del DNC.

Le autorizzazioni all'installazione in prossimità della linea doganale di opere, di manufatti ovvero di attrezzature possono avere ad oggetto:

- a) **costruzioni fisse**: costruzioni ed altre opere destinate a permanere nel tempo in modo stabile.
- b) **opere temporanee**: opere destinate alla completa rimozione entro un termine fisso⁶;
- c) **opere temporanee stagionali**: opere non fisse e completamente amovibili a carattere stagionale (anche se a basso impatto) estivo e/o invernale, destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate nella corrispondente stagione o periodo dell'anno successivo, come di seguito elencate.

Sono considerate opere temporanee stagionali ai soli fini del presente disciplinare le seguenti opere:

Opere stagionali estive

- attrezzature per giochi;
- parchi acquatici collocati nello specchio acque immediatamente antistante la concessione demaniale di riferimento;
- camminamenti e piattaforme semplicemente poggiate sull'arenile;
- ombreggiamenti stabilmente infissi al suolo non aperti su tutti i lati;
- campi da Beach Volley/Beach Soccer, con la semplice infissione di pali sull'arenile e le cui reti di protezione non siano aderenti ai limiti della concessione, lasciando impregiudicata ed in sicurezza la possibilità di passaggio pedonale;
- tutte le altre opere riconducibili alle fattispecie sopra indicate.

⁶ Es. Recinzioni ed altre installazioni o strutture di cantiere.

Opere stagionali invernali

- recinzioni/Delimitazioni installate per motivi di sicurezza, aderenti al corpo principale, senza asservimento delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi;
- modeste delimitazioni per lo stoccaggio di materiale balneare.

ARTICOLO 4

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per la realizzazione delle costruzioni fisse (come definite al precedente art 3, lett. a) hanno efficacia permanente fino alla rimozione del manufatto.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle opere temporanee (come definite al precedente art. 3, lett. b), hanno efficacia fino al termine di scadenza indicato nell'autorizzazione, termine entro il quale devono essere completamente rimosse. Tale termine può essere prorogato su istanza dell'interessato presentata prima della sua scadenza per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e temporanee.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle opere temporanee stagionali (come definite al precedente art. 3, lett. c), si intendono rinnovate anno per anno automaticamente, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge. I manufatti realizzati per periodi stagionali invernali (opere invernali) devono essere rimossi prima dell'inizio della stagione estiva, mentre quelli realizzati per periodi stagionali estivi (opere estive) devono essere rimossi prima della stagione invernale e comunque entro il termine di rimozione indicato nell'autorizzazione doganale.

Le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere temporanee stagionali mantengono la loro validità a condizione che le opere temporanee autorizzate conservino le stesse caratteristiche e la stessa ubicazione e consistenza di cui agli elaborati depositati presso l'Ufficio delle Dogane di Napoli 1.

ARTICOLO 5

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DOGANALE

L'istanza di autorizzazione ex art. 7 del DNC è presentata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (per le opere da realizzare su aree private), ovvero dall'amministrazione titolare, dal concessionario e/o dal subconcessionario autorizzato (per le opere da realizzare su aree demaniali).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) elaborato grafico quotato (prospetti e planimetrie), redatto in duplice copia, datato, timbrato e firmato da un professionista tecnico iscritto all'albo, in scala non inferiore a 1:200, riportante distintamente lo stato di fatto quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali e lo stato di progetto;
 - b) relazione tecnica in duplice copia, nella quale devono essere evidenziate le barriere visive esistenti e quelle in progetto (evidenziando in maniera chiara i manufatti aventi un'altezza superiore a m 1,10 dai restanti);
 - c) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante dell'istante;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti morali e l'assenza di precedenti fiscali;
 - e) copia del titolo di disponibilità dei luoghi, della concessione demaniale e delle autorizzazioni alle cessioni parziali e/o totali previste dagli articoli 45bis e 46 del Codice della Navigazione.
- Gli elaborati di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere redatti e sottoscritti da un professionista tecnico abilitato.

ARTICOLO 6

OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DOGANALE

In caso di realizzazione di opere di ogni specie in violazione dell'art. 7, comma 1, del DNC, si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 101 comma 1 del predetto DNC.

L'istanza di sanatoria delle opere realizzate in violazione alle disposizioni di cui al citato art.7 dovrà essere corredata da perizia asseverata, nel dettaglio dei computi metrici estimativi congrui al vigente Prezzario ufficiale della Regione Campania, redatta da professionista tecnico iscritto all'albo incaricato dal soggetto autore della violazione.

ARTICOLO 7

NULLA OSTA A NOVAZIONI SOGGETTIVE / AFFIDAMENTO A TERZI

L'istanza di rilascio di nulla osta⁷ al trasferimento della titolarità di una concessione su bene demaniale o di affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario - ove non comportino

⁷ Trattasi del nulla osta previsto dall'art. 14 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), vista anche la Circolare n.1862/VIII del 15/07/1985 della Direzione Generale delle Dogane e II.II.

variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione in essere e delle costruzioni o opere esistenti sulle aree in concessione - è presentata dal soggetto interessato.

L'istanza di rilascio di nulla osta è presentata a questo Ufficio dal soggetto interessato, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto (contratto registrato, atto notarile, successione, etc.) di cui si chiede la voltura;
- b) copia della concessione demaniale in essere e delle autorizzazioni alle cessioni parziali e/o totali previste dagli articoli 45bis e 46 del Codice della Navigazione;
- c) copia del precedente nulla osta doganale (eventuale);
- d) copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale della ditta istante;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti morali e l'assenza di precedenti fiscali.

ARTICOLO 8

AUTORITÀ COMPETENTI

Per il territorio ricadente nel Comune di Napoli, l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 del DNC ed al rilascio dei nulla osta alle novazioni soggettive o all'affidamento a terzi di beni in concessione è l'**Ufficio delle Dogane di Napoli 1**, cui dovranno essere indirizzate le istanze da parte degli interessati.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1.

Il termine per gli accertamenti tecnico-amministrativi, eventuali sopralluoghi propedeutici al rilascio ovvero al diniego del provvedimento di competenza è di 60 giorni, come indicato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. 18612/RI del 1 luglio 2010, ai sensi degli artt. 2 - 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Enrico Guarna
firma digitale